

XXIX Congresso nazionale FNSI
Riccione 14- 16 febbraio 2023

MOZIONE

Regolamentazione del profilo del giornalista pubblico
e Istituzione di un Gruppo di lavoro per il rinnovo dei contratti del Pubblico impiego

PREMESSO CHE:

1. è necessario ribadire, con forza, la centralità strategica degli uffici stampa pubblici composti da giornalisti iscritti all'Ordine, che garantiscono la trasparenza della Pubblica amministrazione e il diritto dei cittadini ad essere informati, così come sancito dalla Legge 150/2000 e s.m.i. per una partecipazione consapevole al processo democratico, in coerenza al dettato costituzionale (artt. 21 e 97 della Costituzione).
2. il ruolo del sindacato è quello di tutelare la categoria, inclusi i “giornalisti pubblici – specialisti dell’informazione” prevista dal contratto del pubblico impiego del 2018 (art. 18 bis del contratto collettivo del comparto “Funzioni locali”), art.13 del contratto Sanità, art.59 del contratto di Scuola e Ricerca, art. 95 degli Statali.
3. In un’ottica di rafforzamento della funzione, si rende necessario ribadire l’obbligatorietà dell’iscrizione all’OdG del personale inquadrato come giornalista pubblico, la netta separazione con il personale amministrativo e la non fungibilità delle mansioni svolte dalle due figure;
4. La comunicazione e informazione istituzionale nella P.A. è disciplinata dalla Direttiva del Dipartimento della Funzione pubblica sulle “Attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni” del 7 febbraio 2002;
5. ai sensi dell'art. 9 comma 5 della Legge 150/2000 e s.m.i., del punto 6 della “Direttiva Frattini” del 7 febbraio 2002 e della sentenza del Tribunale di Roma del 28/10/2005 n. 28626, Sezione Lavoro, Giudice Michelini, “Inpgi contro Aran” passata in giudicato nel 2006, la FNSI è soggetto titolare a intervenire nella stipula dei contratti del Pubblico impiego con ARAN e le altre organizzazioni sindacali per la disciplina contrattuale che riguarda gli uffici stampa pubblici e i giornalisti che prestano servizio nei quattro comparti della Pubblica Amministrazione.
6. Che la FNSI è intervenuta alla stipula dell'accordo del 7 aprile 2022 tra Aran, le Confederazioni rappresentative nei comparti di contrattazione per la specifica regolazione di raccordo del personale del profilo informazione.
7. Che la contrattazione collettiva dei quattro comparti Aran prevede un livello decentrato per la regolamentazione del salario accessorio per il quale la Fnsi non viene riconosciuta quale rappresentante negoziale, con conseguente possibile

esclusione dei giornalisti pubblici da benefici o istituti specifici che a quel tavolo possono essere codificati;

8. Che l'art. 21 dello Statuto FNSI è stato approvato prima della istituzione della figura del giornalista pubblico;
9. che occorre regolamentare, anche con un accordo integrativo, il regime di esclusività previsto dall'art.9 della Legge 150/2000 per i giornalisti pubblici;

PRESO ATTO

1. Che l'Aran e le altre organizzazioni sindacali del Pubblico impiego hanno sottoscritto le ipotesi d'accordo dei contratti 2019-2021
2. che la regolamentazione del profilo professionale del “giornalista pubblico” impiegato nelle pubbliche amministrazioni (art. 1 c. 2 d.lgs 165/2001) è ancora da definire, e che occorre lavorare nei prossimi anni per la nuova piattaforma per il triennio 2022-2025;
3. che alla stragrande maggioranza dei giornalisti pubblici che hanno incarichi sindacali non viene riconosciuta l'agibilità sindacale;

SI CHIEDE

al 29° Congresso Nazionale FNSI di impegnare il prossimo Segretario Generale, la Giunta Esecutiva e il Consiglio Nazionale

1. a convocare, di concerto con le associazioni stampa regionali, un nuovo Gruppo di lavoro permanente, composto da giornalisti in servizio rappresentativi dei quattro comparti del pubblico impiego, che supporti l'attività della Giunta esecutiva nelle fasi preparatoria e di negoziazione per il rinnovo dei prossimi contratti collettivi Aran, nell'ambito del Dipartimento nazionale uffici stampa, con la partecipazione di un rappresentante del GUS nazionale e ai sensi dell'art. 21 dello Statuto FNSI;
2. ad avviare un'interlocuzione con Aran e il Governo, e un'attività di sensibilizzazione, anche con il legislatore nazionale, per la modifica degli strumenti previsti dalla legislazione vigente per il riconoscimento dell'agibilità sindacale ove non già previsto, ai giornalisti pubblici che hanno incarichi nel Sindacato e per la piena titolarità di rappresentanza delle Associazioni regionali ad essere soggetti attivi nella contrattazione integrativa aziendale;
3. a riprendere il confronto con Aran e le altre organizzazioni sindacali al fine di completare i contenuti del profilo professionale di giornalista pubblico, potenziare i diritti e dare più forza alle retribuzioni di tutti i colleghi giornalisti che lavorano nella PA: dal riconoscimento, ove non già previsto, del diritto agli straordinari, alla reperibilità, ai festi e ai domenicali, a indennità funzionali (*sul modello dell'indennità di agenzia ex art. 10 del contratto Fnsi-Fieg*), ed ogni altro strumento che ne garantisca la massima autonomia e dignità lavorativa;

sull'inserimento dei giornalisti della Pubblica amministrazione nell'area delle elevate professionalità, per la proiezione esterna e la responsabilità che si accompagna al ruolo, al pari di altre figure iscritte agli ordini professionali che prestano servizio nella Pubblica Amministrazione; con adeguamento economico anche per chi, vincitore di bando pubblico, emanato prima del maggio 2018 e che prevedeva l'applicazione del contratto Fnsi-Fieg, si è poi visto applicare il contratto del Pubblico impiego o per chi ha perso il contratto Fnsi-Fieg prima del maggio 2018;

4. a riprendere il confronto con Aran, insieme alle altre organizzazioni sindacali per individuare uno strumento per accelerare il riassorbimento degli "assegni ad personam" definiti con l'accordo Aran-Fnsi del 7 aprile 2022, che potrebbe essere quello dei differenziali stipendiali previsti dal nuovo Ccnl 2019-2021, dando ulteriore seguito alla disposizione dell'accordo citato, che ha previsto che l'attribuzione della posizione economica di questi lavoratori sia fatta "in modo tale da minimizzare l'importo dell'assegno ad personam attribuito".
5. A regolamentare, anche con un accordo integrativo, il regime delle collaborazioni esterne, per dare corso a quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge 150/2000 per i giornalisti pubblici.

FIRME